



ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA BEATO NEVOLONE", Gestore del Cammino "Viae Misericordiae ad Iesum per Mariam"

CODICE FISCALE 90037000396 - SEDE FISCALE - SEDE OPERATIVA VIALE STRADONE, 30, FAENZA (RA),

presso il settimanale "IL PICCOLO" Tel. 0546-22608 - E-mail: info@viaemiseriordiae.org; Siti internet: www.viaemiseriordiae.org

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS

Incontro con i soci del 08/08/2024

Alle ore 18:30, tramite videoconferenza tramite applicativo "Google meet", come consentito dallo statuto, si riunisce l'assemblea con i soci dell'Associazione COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione *all'unanimità e con tutti i voti favorevoli gli adeguamenti statutari*, si dichiara chiusa la riunione.
- ore 18:450 Bagnacavallo, 16/06/2024

IL SEGRETARIO
Marcello Mollignoni

IL PRESIDENTE
Paolo Brigadeci



COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS
CAMMINO VIAE MISERICORDIAE
Sede: Viale Stradone, 30 - FAENZA (RA)
Tel. 3401848548
Email: info@viaemiseriordiae.org
C.F.: 90037000396

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS"

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS**, con sede legale nel Comune di **FAENZA (RA)**, *con possibilità di cambio indirizzo all'interno dello stesso comune senza modifica dello statuto. L'organo preposto a tale cambio è il consiglio direttivo, che ne darà comunicazione ai soci alla prima assemblea annuale ordinaria.* operante senza fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2- Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. In particolare, l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. *L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;* mz
2. *Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, solidaristiche. Nata dall'esperienza del Giubileo dell'anno Santo "della Misericordia", indetto da papa Francesco nel 2015/2016, intende perseguire lo scopo benefico, culturale e formativo della cittadinanza globale, nel far conoscere, sensibilizzare e preservare il patrimonio: spirituale e religioso, storico ed artistico; tradizionale ed enogastronomico; paesaggistico e naturale, della Romagna Appenninica, della pianura romagnola e della costa Adriatica connessa.* Pj
3. *Intende promuovere attività come: cammini esperienziali, pellegrinaggi guidati, progetti e pubblicazioni di sensibilizzazione sociale, culturale e religioso.*
4. *Intende gestire ed amministrare il cammino regionale denominato "Viae Misericordiae ad Jesum per Mariam", Itinerario ideato e promosso dai costituenti l'associazione "Compagnia Beato Nevolone" e dal settimanale "11 Piccolo" in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia come occasione per riscoprire e valorizzare una terra di antica fede, prima ancora che luogo di vita laboriosa e artisticamente ricca. Itinerario che si sviluppa dall'Abbazia di Pomposa (riviera Adriatica) all'Eremo di Gamogna (alto Appennino tosco-romagnolo) con un percorso ad anello passando dalle città d'arte di Comacchio, Faenza, Russi e Bagnacavallo. Territori ricchi di testimonianze di fede, di cultura e di arte, oltre che di parchi naturali e fluviali, con comunità accoglienti che esprimono anche eccellenze enogastronomiche. Un tracciato che è possibile percorrere con la credenziale del Pellegrino.*

5. *Intende proporre direttamente o in collaborazione con altri: manifestazioni, mostre ed eventi, gemellaggi, e collaborare con gli altri cammini regionali, nazionali e internazionali come: Via Romea Germanica, Cammino di Sant'Antonio, Cammino di Dante, Cammino di Assisi. E/o sentieri naturalistici: Alta via dei Parchi, Sentiero delle Foreste sacre, sentieri Frassati.*
6. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3- Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni. anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio

consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4- Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde

- *per decesso*
- *per recesso*
- *per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale.*
- *per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.*

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio

direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- *partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- *godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo, nel caso di socio minorenni, il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;*
- *prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta al presidente, a qualunque altro componente del consiglio direttivo, e all'indirizzo email amministrazione@viaemisericordiae.org.*

I soci sono obbligati a:

- *osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*
- *astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione*
- *versare la quota associativa di cui al precedente articolo;*
- *contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari*

Art. 7- Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);*
- *l'organo di Controllo (organo facoltativo).*

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art. 8- L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso

VZ

PD

Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/ o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;*
- *delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;*
- *destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;*
- *delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo*

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9- il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli

associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- *nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;*
- *cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *predispone bilancio o rendiconto;*
- *stabilisce l'entità della quota associativa annuale;*
- *delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;*
- *delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;*
- *delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.*
- *provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.*

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e

da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10- Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

*man
Pd*

Art. 11- Il Collegio dei Revisori dei Conti organo facoltativo

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.Lgs. 117/17)

Art. 12- Organo di Controllo organo facoltativo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- *Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- *Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro*
- *Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14- Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Roberto Bignardi
Marta

COMPAGNIA BEATO NEVOLONE APS
CAMMINO VIAE MISERICORDIAE
Sede: Viale Stradone, 30 - FAENZA (RA)
Tel. 3401848548
Email: info@viaemisericordiae.org
C.F.: 90037000396